

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 gennaio 2004

che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE

[notificata con il numero C(2003) 5242]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/211/CE)

(GU L 73 del 11.3.2004, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione del 23 ottobre 2006	L 362	1	20.12.2006
► <u>M2</u>	Decisione 2008/804/CE della Commissione del 17 ottobre 2008	L 277	36	18.10.2008
► <u>M3</u>	Decisione 2009/624/CE della Commissione del 28 agosto 2009	L 227	7	29.8.2009
► <u>M4</u>	Decisione 2010/266/UE della Commissione del 30 aprile 2010	L 117	85	11.5.2010
► <u>M5</u>	Decisione 2010/333/UE della Commissione del 14 giugno 2010	L 150	53	16.6.2010
► <u>M6</u>	Decisione 2010/463/UE della Commissione del 20 agosto 2010	L 220	74	21.8.2010
► <u>M7</u>	Decisione 2010/776/UE della Commissione del 15 dicembre 2010	L 332	38	16.12.2010
► <u>M8</u>	Decisione di esecuzione 2011/267/UE della Commissione del 3 maggio 2011	L 114	5	4.5.2011
► <u>M9</u>	Decisione di esecuzione 2011/512/UE della Commissione del 18 agosto 2011	L 214	22	19.8.2011
► <u>M10</u>	Decisione di esecuzione 2011/686/UE della Commissione del 13 ottobre 2011	L 269	37	14.10.2011
► <u>M11</u>	Decisione di esecuzione 2012/532/UE della Commissione del 27 settembre 2012	L 264	15	29.9.2012



DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 gennaio 2004

che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE

[notificata con il numero C(2003) 5242]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/211/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12 e l'articolo 19, punti i) e ii),

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 12 della direttiva 90/426/CEE del Consiglio stabilisce che sono consentite esclusivamente le importazioni di equidi provenienti da paesi terzi o parti di paesi terzi figuranti in un elenco da inserire nell'elenco di paesi terzi redatto conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 della direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi ⁽³⁾.
- (2) La decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di equidi nonché di carni fresche e di prodotti a base di carne ⁽⁴⁾, è stata modificata nella sostanza, in particolare con l'esclusione degli equidi dal suo campo di applicazione. Tuttavia, alcune decisioni della Commissione adottate sulla base della direttiva 90/426/CEE e riguardanti le condizioni sanitarie per le importazioni di equidi istituiscono elenchi dei paesi terzi dai quali sono autorizzate le esportazioni di tali animali verso la Comunità, fondati sulla decisione 79/542/CEE.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1398/2003 della Commissione (GU L 198 del 6.8.2003, pag. 3).

⁽³⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/212/CE (Vedi pag. 11 della presente Gazzetta ufficiale).

▼B

- (3) È in corso il riesame delle norme di polizia sanitaria che disciplinano l'importazione di animali vivi ai sensi della direttiva 72/462/CEE, in particolare le disposizioni dell'articolo 3 relative all'elenco dei paesi terzi autorizzati ad esportare animali vivi. A tal fine la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Consiglio ⁽¹⁾ che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati animali vivi e recante modifica delle direttive 72/462/CEE, 90/426/CEE, 92/65/CEE e 97/78/CE. In tale contesto, l'articolo 12 della direttiva 90/426/CEE verrà modificato affinché stabilisca i principi di elaborazione di un elenco di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di equidi.
- (4) La decisione 92/260/CEE della Commissione, del 10 aprile 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'ammissione temporanea di cavalli registrati ⁽²⁾ contiene all'allegato I l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'ammissione temporanea degli animali in questione e ha stabilito le categorie sanitarie dei paesi terzi.
- (5) La decisione 93/195/CEE della Commissione, del 2 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea ⁽³⁾ contiene all'allegato I l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano la reintroduzione degli animali in questione.
- (6) La decisione 93/196/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi da macello ⁽⁴⁾ contiene alla nota in calce 3 dell'allegato II l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione degli animali in questione.
- (7) La decisione 93/197/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione ⁽⁵⁾ contiene all'allegato I l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione degli animali in questione.
- (8) È opportuno stabilire in un unico atto comunitario l'elenco dei paesi terzi da cui è autorizzata l'importazione di equidi nella Comunità.
- (9) In alcuni casi sono autorizzate soltanto determinate categorie di equidi o particolari tipi di importazione da una parte del territorio di un paese terzo conformemente alla decisione 92/160/CEE della Commissione, del 5 marzo 1992, recante misure di regionalizzazione per le importazioni di equidi in provenienza da taluni paesi terzi ⁽⁶⁾ per motivi di chiarezza e di trasparenza occorre inoltre stabilire tali condizioni di regionalizzazione unitamente all'elenco dei paesi terzi autorizzati ed abrogare la decisione 92/160/CEE.

⁽¹⁾ COM(2003) 570.

⁽²⁾ GU L 130 del 15.5.1992, pag. 67. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/541/CE (GU L 185 del 24.7.2003, pag. 41).

⁽³⁾ GU L 86 del 6.4.1993, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2001/611/CE (GU L 214 dell'8.8.2001, pag. 49).

⁽⁴⁾ GU L 86 del 6.4.1993, pag. 7. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2001/611/CE (GU L 214 dell'8.8.2001, pag. 49).

⁽⁵⁾ GU L 86 del 6.4.1993, pag. 16. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/541/CE (GU L 185 del 24.7.2003, pag. 41).

⁽⁶⁾ GU L 71 del 18.3.1992, pag. 27. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/635/CE (GU L 206 del 3.8.2002, pag. 20).

▼B

- (10) Poiché l'elenco dei paesi terzi è un elenco di massima, occorre prevedere i riferimenti a condizioni o restrizioni specifiche applicabili all'importazione di equidi ai sensi della normativa comunitaria.
- (11) La decisione 95/461/CE della Commissione ⁽¹⁾ reca misure di protezione relative all'encefalomielite equina venezuelana in Venezuela e in Colombia che vietano la riammissione di cavalli registrati dopo l'esportazione temporanea in provenienza dal Venezuela e dalla Colombia. Risulta pertanto opportuno adeguare di conseguenza l'elenco.
- (12) La decisione 97/10/CE della Commissione ⁽²⁾ recante modifica della decisione 79/542/CEE del Consiglio e delle decisioni 92/160/CEE, 92/260/CEE e 93/197/CEE della Commissione per quanto concerne l'ammissione temporanea e le importazioni nella Comunità di cavalli registrati in provenienza dal Sudafrica stabilisce condizioni specifiche di importazione compresa la regionalizzazione.
- (13) La decisione 94/63/CE della Commissione, del 31 gennaio 1994, che stabilisce l'elenco provvisorio dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma, ovuli ed embrioni delle specie ovina, caprina ed equina nonché di ovuli ed embrioni della specie suina ⁽³⁾, alla parte II dell'allegato rimanda alle parti 1 e 2 dell'allegato della decisione 79/542/CEE. Tale elenco è stato stabilito ai sensi dell'articolo 28 della direttiva 92/65/CEE per un periodo transitorio di tre anni.
- (14) La decisione 2000/284/CE della Commissione, del 31 marzo 2000, che stabilisce l'elenco dei centri di raccolta dello sperma riconosciuti per l'importazione di sperma equino in provenienza da paesi terzi e che modifica le decisioni 96/539/CE e 96/540/CE ⁽⁴⁾ contiene l'elenco dei paesi e degli stabilimenti da cui sono autorizzate le importazioni di sperma equino.
- (15) La decisione 96/539/CE della Commissione, del 4 settembre 1996, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità europea di sperma equino ⁽⁵⁾ e la decisione 96/540/CE della Commissione, del 4 settembre 1996, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità europea di ovuli ed embrioni di animali della specie equina ⁽⁶⁾ stabiliscono le condizioni di polizia sanitaria applicabili alle importazioni di sperma, ovuli e embrioni equini; occorre far riferimento anche a tali disposizioni nell'elenco consolidato dei paesi terzi.
- (16) È opportuno riunire gli elenchi specifici dei paesi e le condizioni di regionalizzazione di cui alle decisioni 79/542/CEE, 92/160/CEE, 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE, 93/197/CEE e 94/63/CE in un unico elenco consolidato, indicando le categorie sanitarie dei paesi terzi e, se del caso, le condizioni specifiche per l'importazione da tali paesi terzi di equidi nonché di sperma, ovuli e embrioni di tale specie.

⁽¹⁾ GU L 265 dell'8.11.1995, pag. 40.

⁽²⁾ GU L 3 del 7.4.1997, pag. 9. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/541/CE (GU L 185 del 24.7.2003, pag. 41).

⁽³⁾ GU L 28 del 2.2.1994, pag. 47. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2001/734/CE (GU L 275 del 18.10.2001, pag. 19).

⁽⁴⁾ GU L 94 del 14.4.2000, pag. 35. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/574/CE (GU L 196 del 2.8.2003, pag. 27).

⁽⁵⁾ GU L 230 dell'11.9.1996, pag. 23. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2000/284/CE (GU L 94 del 14.4.2000, pag. 35).

⁽⁶⁾ GU L 230 dell'11.9.1996, pag. 28. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2000/284/CE (GU L 94 del 14.4.2000, pag. 35).

▼B

- (17) Pertanto, occorre abrogare le decisioni 92/160/CEE e 95/461/CE nonché modificare di conseguenza le decisioni 94/63/CE e 93/195/CEE.
- (18) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

La presente decisione stabilisce l'elenco dei paesi terzi, o delle loro parti ove si applica la regionalizzazione, da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi, nonché le altre condizioni applicabili a tali importazioni.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

«categoria di equidi»: gli equidi definiti conformemente all'articolo 2, lettere c), d) ed e), della direttiva 90/426/CEE e i cavalli registrati;

«importazione»: l'introduzione sul territorio comunitario di equidi vivi nel rispetto delle condizioni stabilite specificamente per ogni tipo di importazione, segnatamente ammissione temporanea, reintroduzione dopo un'esportazione temporanea e importazioni.

Articolo 3

Importazione di equidi vivi

Gli Stati membri autorizzano l'importazione nella Comunità di equidi vivi provenienti dai paesi terzi o dalle parti del territorio di tali paesi terzi elencati nelle colonne 2 e 4 dell'allegato I conformemente alle indicazioni ivi stabilite, segnatamente:

- l'ammissione temporanea di cavalli registrati, nella colonna 6,
- la reintroduzione dopo un'esportazione temporanea di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali, nella colonna 7,
- l'importazione di cavalli registrati, nella colonna 8,
- l'importazione di equidi da macello, nella colonna 9,
- l'importazione di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione, nella colonna 10.



Articolo 4

Importazioni di sperma della specie equina

Gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma della specie equina in provenienza dai paesi terzi o dalle parti del territorio dei paesi terzi elencati, rispettivamente, nelle colonne 2 e 4 dell'allegato I da cui sono autorizzate inoltre le importazioni permanenti di cavalli registrati, equidi registrati o equidi da riproduzione e produzione. Tali importazioni sono autorizzate a condizione che lo sperma sia stato raccolto ai fini dell'esportazione verso la Comunità esclusivamente da equidi appartenenti alla categoria di equidi vivi di cui è autorizzata l'importazione permanente e che tali importazioni soddisfino i requisiti corrispondenti alle indicazioni di cui alle colonne 11, 12 e 13 dell'allegato I.

Articolo 5

Importazioni di ovuli ed embrioni della specie equina

Gli Stati membri autorizzano le importazioni di ovuli ed embrioni della specie equina in provenienza dai paesi terzi o dalle parti del territorio di paesi terzi elencati, rispettivamente, nelle colonne 2 e 4 dell'allegato I da cui sono autorizzate inoltre le importazioni permanenti di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione. Tali importazioni devono soddisfare i requisiti corrispondenti alle indicazioni di cui alla colonna 14 dell'allegato I.

Articolo 6

Condizioni per l'importazione di equidi provenienti da paesi terzi

Gli Stati membri autorizzano esclusivamente l'importazione di equidi che soddisfano le seguenti condizioni:

- a) gli equidi soddisfano i requisiti di polizia sanitaria stabiliti nel corrispondente certificato tipo di cui alle decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE e 93/197/CEE per la pertinente categoria di equidi, il tipo di importazione e il gruppo sanitario indicato nella colonna 5 dell'allegato I cui è stato assegnato il paese terzo o la parte del territorio del paese terzo esportatore;
- b) se del caso, l'importazione di equidi è assoggettata alle condizioni o garanzie supplementari di cui alla colonna 15 della tabella figurante nell'allegato I della presente decisione;
- c) gli equidi non sono trasportati in un mezzo che trasporta altri equidi non destinati alla Comunità;
- d) salvo diversa autorizzazione prevista dalle condizioni di polizia sanitaria specifiche per l'importazione nella Comunità, gli equidi non sono trasportati in un mezzo che trasporta equidi di stato sanitario inferiore;
- e) durante il trasporto verso la Comunità, gli equidi non sono scaricati sul territorio o parte del territorio di un paese terzo da cui non è autorizzata l'importazione di equidi nella Comunità;

▼B

- f) durante il trasporto verso la Comunità, gli equidi non sono trasportati su strada, per ferrovia o trasferiti a piedi attraverso il territorio o parte del territorio di un paese terzo che non siano autorizzati per almeno un tipo di importazione o almeno una categoria di equidi;
- g) gli equidi giungono al posto d'ispezione frontaliero del punto di entrata nella Comunità entro 10 giorni dalla data di certificazione nel paese terzo esportatore ai fini del trasporto o del trasferimento verso la Comunità. In caso di trasporto via mare, il periodo di 10 giorni è prolungato della durata del viaggio per mare.

*Articolo 7***Condizioni per l'importazione di sperma equino proveniente da paesi terzi**

Le importazioni nella Comunità di sperma della specie equina sono consentite soltanto se lo sperma è raccolto in un centro riconosciuto conformemente alla direttiva 92/65/CEE e figurante nell'elenco della decisione 2000/284/CE e soddisfa le condizioni stabilite nel certificato di polizia sanitaria di cui alla decisione 96/539/CE della Commissione.

*Articolo 8***Condizioni per l'importazione di ovuli ed embrioni della specie equina provenienti da paesi terzi**

Le importazioni nella Comunità di ovuli ed embrioni della specie equina sono consentite soltanto se tali ovuli e/o embrioni soddisfano le condizioni stabilite nel certificato di polizia sanitaria di cui alla decisione 96/540/CE della Commissione.

*Articolo 9***Modifiche**

1. Gli allegati I e II della decisione 93/195/CEE sono modificati conformemente all'allegato II della presente decisione.
2. La decisione 94/63/CE è modificata come segue:
 - a) Il titolo della decisione è sostituito dal testo seguente:

«Decisione della Commissione, del 31 gennaio 1994, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma, ovuli ed embrioni delle specie ovina e caprina nonché di ovuli ed embrioni della specie suina»;
 - b) all'articolo 1, il secondo paragrafo è soppresso;
 - c) nell'allegato, la parte II è soppressa.

*Articolo 10***Abrogazioni**

Le decisioni 92/160/CEE e 95/461/CE sono abrogate.

▼B

Articolo 11

Data di applicazione

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° maggio 2004.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼B

ALLEGATO I

Codice ISO	Paese	Codice del territorio	Delimitazione del territorio	CS	AT	Reintr.	Importazioni			Importazioni			Condi- zioni specifi- che		
					CR	CR	CR	EM	ER + ERP	Sperma				Ovuli/ Embri- ni	
										CR	ER	ERP			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
AE	Emirati arabi uniti	AE-0	Tutto il paese	E	X	X	X	—	—	X	—	—	—		
AR	Argentina	AR-0	Tutto il paese	D	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
AU	Australia	AU-0	Tutto il paese	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
BB	Barbados	BB-0	Tutto il paese	D	X	X	X	—	—	X	—	—	—		
▼ <u>M1</u>															
▼ <u>M11</u>															
BH	Bahrein	BH-0	Intero paese	E	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		BH-1	Parte meridionale (la parte dell'isola principale di Bahrein descritta nel riquadro 4)	E	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	
		BH-2	Parte settentrionale (la parte del paese esterna all'area descritta nel riquadro 4)	E	X	—	X	—	—	—	—	—	—	—	
▼ <u>B</u>															
BM	Bermuda	BM-0	Tutto il paese	D	X	X	X	—	—	X	—	—	—		
BO	Bolivia	BO-0	Tutto il paese	D	X	X	X	—	—	X	—	—	—		
▼ <u>M11</u>															
BR	Brasile	BR-0	Intero paese	D	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		BR-1	Gli Stati di: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, Espírito Santo, Rondônia, Mato Grosso	D	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

▼ M11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		BR-2	La Sociedade Hípica Brasileira, l'aeroporto internazionale Antonio Carlos Jobim-Galeão e l'autostrada tra tali località nello stato di Rio de Janeiro	D		X								Valido fino al 31.10. 2012

▼ B

BY	Bielorussia	BY-0	Tutto il paese	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CA	Canada	CA-0	Tutto il paese	C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CH	Svizzera	CH-0	Tutto il paese	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CL	Cile	CL-0	Tutto il paese	D	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

▼ M4

CN	Cina	CN-0	L'intero paese		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		CN-1	Zona indenne dalle malattie degli equini nella città di Conghua, comune di Guanzhou, provincia di Guandong, compreso il tratto autostradale sicuro da e verso l'aeroporto a Guanzhou e a Hong Kong (cfr. casella 3 per i dettagli)	C	X	X	X	—	—	—	—	—	—	

▼ B

CR	Costa Rica	CR-0	Tutto il paese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		CR-1	Area metropolitana di San José	D	—	X	—	—	—	—	—	—	—	
CU	Cuba	CU-0	Tutto il paese	D	X	X	X	—	—	X	—	—	—	
DZ	Algeria	DZ-0	Tutto il paese	E	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

▼ M6

EG	Egitto	EG-0	Tutto il paese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
----	--------	------	----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

▼ **M6**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		EG-1	Governatorati di Alessandria, Beheira, Krafr El Sheikh, Damietta, Dakahlia, Port-Said, Sharkia, Gharbia, Menoufia, Kalioubia, Ishmailia, North Sinai, South Sinai, Cairo (comprese Grande Cairo e la città di Giza), Suez, Marsa Martrouh, Fayoum, Giza e Beni Suef	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

▼ **B**

FK	Isole Falkland	FK-0	Tutto il paese	A	—	—	X	—	X	X	X	X	X	
GL	Groenlandia	GL-0	Tutto il paese	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
HK	Hong Kong	HK-0	Tutto il paese	C	X	X	X	—	—	X	—	—	—	
HR	Croazia	HR-0	Tutto il paese	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
IL	Israele	IL-0	Tutto il paese	E	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
IS	Islanda	IS-0	Tutto il paese	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
JM	Giamaica	JM-0	Tutto il paese	D	X	X	X	—	—	X	—	—	—	
JO	Giordania	JO-0	Tutto il paese	E	X	X	X	—	—	X	—	—	—	
JP	Giappone	JP-0	Tutto il paese	C	X	X	X	—	—	X	—	—	—	
KG	Kirghizistan	KG-0	Tutto il paese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		KG-1	Regione di Issyk-Kul	B	—	—	X	—	—	X	—	—	—	
KR	Repubblica di Corea	KR-0	Tutto il paese	C	X	X	X	—	—	X	—	—	—	

▼ **M7**

K	Kuwait	KW-0	Tutto il paese	E	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
---	--------	------	----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

▼ **M9**

LB	Libano	LB-0	L'intero paese	E	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
----	--------	------	----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

▼ **B**

LY	Libia	LY-0	Tutto il paese	E	X	X	—	—	—	—	—	—	—	
----	-------	------	----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

▼B

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
MA	Marocco	MA-0	Tutto il paese	E	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

▼M2

ME	Montenegro	ME-0	Tutto il paese	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
----	------------	------	----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

▼B

MK ⁽¹⁾	FYROM	MK-0	Tutto il paese	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
MO	Macao	MO-0	Tutto il paese	C	X	X	X	—	—	X	—	—	—	
MY	Malaysia	MY-0	Peninsula	C	X	X	X	—	—	X	—	—	—	

▼M3

MU	Maurizio	MU-0	L'intero paese	E	—	—	X	—	—	—	—	—	—	
----	----------	------	----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

▼M10

MX	Messico	Mx-0	L'intero paese		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Mx-1	L'intero paese tranne gli stati del Chiapas, di Oaxaca, Tabasco e Veracruz	D	X	X	X	—	X	X	X	X	X	

▼B

NZ	Nuova Zelanda	NZ-0	Tutto il paese	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
OM	Oman	OM-0	Tutto il paese	E	X	X	X	—	—	X	—	—	—	
PE	Perù	PE-0	Tutto il paese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		PE-1	Regione di Lima	D	X	X	X	—	—	X	—	—	—	
PM	Saint-Pierre e Miquelon	PM-0	Tutto il paese	G	—	—	X	—	X	X	X	X	X	

▼B

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PY	Paraguay	PY-0	Tutto il paese	D	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
QA	Qatar	QA-0	Tutto il paese	E	X	X	X	—	—	X	—	—	—	

▼M1

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

▼M2

RS	Serbia	RS-0	Tutto il paese	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
----	--------	------	----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

▼B

RU	Russia	RU-0	Tutto il paese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		RU-1	Province di Kaliningrad, Arkhangelsk, Vologda, Murmansk, Leningrad, Novgorod, Pskov, Briansk, Vladimir, Ivanovo, Tver, Kaluga, Kostroma, Moskva, Orjol, Riasan, Smolensk, Tula, Jaroslavl, Nijninovgorod, Kirov, Belgorod, Voronesh, Kursk, Lipezk, Tambov, Astrahan, Volgograd, Penza, Saratov, Uljanovsk, Rostov, Orenburg, Perm e Kurgan	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		RU-2	Regioni di Stavropol e Krasnodar	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		RU-3	Repubbliche di Carelia, Mari, Mordovia, Ciuvasci, Calmucchi, Tartaria, Daghستان, Cabardino-Balcaria, Ossezia Settentrionale, Inguscezia e Karacajevo-Cerkessia	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

▼B

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
SA	Arabia Saudita	SA-0	Tutto il paese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		SA-1	L'intero territorio tranne le zone di protezione e di sorveglianza (cfr. riquadro 1)	E	X	X	X	—	—	X	—	—	—	
▼ <u>M2</u>														
▼ <u>B</u>														
SG	Singapore	SG-0	Tutto il paese	C	X	X	X	—	—	X	—	—	—	
▼ <u>M7</u>														
SY	Siria	SY-0	Tutto il paese	E	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
▼ <u>B</u>														
TH	Thailandia	TH-0	Tutto il paese	C	X	X	X	—	—	X	—	—	—	
TN	Tunisia	TN-0	Tutto il paese	E	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
TR	Turchia	TR-0	Tutto il paese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		TR-1	Province di Ankara, Edirne, Istanbul, Izmir, Kirklareli e Tedirdag	E	X	X	X	—	—	X	—	—	—	
UA	Ucraina	UA-0	Tutto il paese	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
US	Stati Uniti d'America	US-0	Tutto il paese	C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

▼ **B**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
UY	Uruguay	UY-0	Tutto il paese	D	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
▼ M8														
ZA	Sud Africa	ZA-0	L'intero paese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		ZA-1	Area metropolitana di Città del Capo (ulteriori dettagli sono forniti nel riquadro 2).	F	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

▼ **B**

(¹) Codice provvisorio senza effetti sulla denominazione definitiva del paese che sarà attribuita dopo la conclusione dei negoziati in corso presso le Nazioni Unite.

Legenda:

Riquadri

X

Importazione consentita in linea di massima

—

Importazione non autorizzata

Colonne

Colonne 1-4

Delimitazione del territorio

Colonna 5 (CS):

Categoria sanitaria

Colonna 6 (AT):

Ammissione temporanea di cavalli registrati

(decisione 92/260/CEE)

Colonna 7 (Reintr.):

Reintroduzione di cavalli registrati per gare, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea

(decisione 93/195/CEE)

Colonna 8

Importazioni di cavalli registrati

(decisione 93/197/CEE)

Colonna 9

Importazioni di equidi da macello

(decisione 93/196/CEE)

Colonna 10

Importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione

(decisione 93/197/CEE)

Colonna 11

Importazioni di sperma raccolto da cavalli registrati

(decisione 96/539/CE)

Colonna 12

Importazioni di sperma raccolto da equidi registrati

(decisione 96/539/CE)

Colonna 13

Importazioni di sperma raccolto da equidi da riproduzione e produzione

(decisione 96/539/CE)

Colonna 14

Importazioni di ovuli ed embrioni della specie equina

(decisione 96/540/CE)

Colonna 15

Riferimento a condizioni specifiche/garanzie supplementari

Animale/Prodotto:

Categorie/condizioni

CR

Cavalli registrati

EM

Equidi da macello conformemente alla definizione di cui all'articolo 2, lettera d), della direttiva 90/426/CEE

ER

Equidi registrati conformemente alla definizione di cui all'articolo 2, lettera c), della direttiva 90/426/CEE

ERP

Equidi da riproduzione e produzione conformemente alla definizione di cui all'articolo 2, lettera e), della direttiva 90/426/CEE

SPERMA

Sperma della specie equina raccolto conformemente alla direttiva 92/65/CEE

Ovuli/Embrioni

Ovuli ed embrioni della specie equina raccolti conformemente alla direttiva 92/65/CEE

RIQUADRO 1:

SA	Arabia Saudita	SA-1	<p>Delimitazione delle zone di protezione e di sorveglianza (riquadro 1):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Provincia di Jizan <ul style="list-style-type: none"> — zona di protezione: l'intera provincia, eccetto la parte a nord del posto stradale di controllo ad Ash-Shuqaiq sulla strada n. 5 e a nord della strada n. 10, — zona di sorveglianza: la parte della provincia situata a nord del posto stradale di controllo di Ash-Shuqaiq sulla strada n. 5, controllata dal posto stradale di controllo a Al Qahmah, e a nord della strada n. 10. 2. Provincia di Asir <ul style="list-style-type: none"> — zona di protezione: la parte della provincia delimitata dalla strada n. 10 tra Ad Darb, Abha e Kamis Mushayt a nord, eccettuati i club ippici delle basi aeree e militari e la parte della provincia delimitata a nord dalla strada n. 15 che congiunge Kamis Mushayt e il confine con la provincia di Najran passando per Jarash, Al Utfah e Dhahran Al Janoub e la parte della provincia delimitata a nord dalla strada che porta da Al Utfah a Badr Al Janoub attraverso Al Fayd (provincia di Najran), — zona di sorveglianza: i club ippici delle basi militari e aeree, la parte della provincia compresa tra il confine con la zona di protezione e la strada n. 209 da Ash Shuqaiq fino al posto stradale di controllo di Muhayil sulla strada n. 211, la parte della provincia compresa tra il posto di controllo situato sulla strada n. 10 a sud di Abha, la città di Abha e il posto di controllo stradale di Ballasmer situato a 65 km da Abha sulla strada n. 15 in direzione nord, la parte della provincia tra Khamis Mushayt e il posto stradale di controllo a 90 km da Abha sulla strada n. 255 in direzione di Samakh e il posto stradale di controllo situato a Yarah, a 90 km da Abha, sulla strada n. 10 in direzione di Riyadh, la parte della provincia situata a sud di una linea immaginaria che congiunge il posto stradale di controllo di Yarah sulla strada n. 10 e Khashm Ghurab sulla strada n. 177 fino al confine con la provincia di Najran. 3. Provincia di Najran <ul style="list-style-type: none"> — zona di protezione: la parte della provincia delimitata dalla strada da Al Utfah (provincia di Asir) a Badr Al Janoub e a As Sebt e da As Sebt lungo il Wadi Habunah fino a congiungersi con la strada n. 177 tra Najran e Riyadh a nord e da tale incrocio con la strada n. 177 in direzione sud fino a raggiungere la strada n. 15 da Najran a Sharourah e la parte della provincia situata a sud della strada n. 15 tra Najran e Sharourah e il confine con lo Yemen, — zona di sorveglianza: la parte della provincia situata a sud di una linea che congiunge il posto stradale di controllo di Yarah sulla strada n. 10 e Khashm Ghurab sulla strada n. 177 dal confine della provincia di Najran fino al posto stradale di controllo Khashm Ghurab, a 80 km da Najran, e ad ovest della strada n. 175 in direzione di Sharourah.
----	----------------	------	--

RIQUADRO 2:

ZA	Repubblica sudafricana	ZA-1	<p>Delimitazione dell'area metropolitana di Città del Capo (ZA-1): Limite settentrionale: Blaauwberg Road (M14); Limite orientale: Koeberg Road (M14), Platteklouf Road (M14), N7 Highway, N1 Highway e M5 Highway; Limite meridionale: Ottery Road, Prince George's Drive, Wetton Road, Riverstone Road, Tennant Road, Newlands Drive, Paradise Road, Union Drive, Rhodes Drive fino alla stazione di Newlands Forestry e, attraverso Echo Gorge of Table Mountain, a Camps Bay; Limite occidentale: linea litoranea da Camps Bay a Blaauwberg Road.</p>
----	------------------------	------	--

Casella n. 3:

CN	Cina	CN-1	<p>Zona specifica indenne dalle malattie degli equini nella provincia di Guandong, delimitata come segue:</p> <p>zona centrale: sito equestre della città di Conghua, località Lingkou, villaggio di Reshui, compresa la zona circostante in un raggio di cinque Km, controllata dal posto di controllo stradale dell'autostrada 105;</p> <p>zona di sorveglianza: tutte le divisioni amministrative della città di Conghua che circondano la zona centrale, su un'area di 2 009 km²;</p> <p>zona di protezione: confini esterni delle seguenti divisioni amministrative adiacenti, che circondano la zona di sorveglianza:</p> <ul style="list-style-type: none"> — distretto di Baiyun, distretto di Luogang della città di Conghua, — distretto di Huadu della città di Guanzhou, — città di Zengcheng, — divisioni amministrative del distretto di Qingcheng della città di Qingyuan, — contea di Fogang, — contea di Xinfeng, — contea di Longmen; <p>tratto autostradale sicuro:</p> <ul style="list-style-type: none"> — dal sito equestre nella zona centrale all'aeroporto internazionale di Baiyun, Guangzhou, attraverso l'autostrada 105, autostrada Jiebei, superstrada per l'aeroporto, compresa la zona di esclusione equina di un Km che circonda l'aeroporto internazionale di Baiyun nella città di Guangzhou; — dal sito equestre nella zona centrale fino al porto di Huanggang, Shenzhen, al confine Cina-Hong Kong, attraverso l'autostrada 105, autostrada Jiebei, circonvallazione nord n. 2 della superstrada e autostrada Guang-Shen, con la zona di esclusione equina su entrambi i lati dell'autostrada per almeno un Km di larghezza; <p>zona di quarantena pre-ingresso: la zona di quarantena all'interno della zona di protezione, destinata dall'autorità competente alla preparazione degli equidi provenienti da altre parti della Cina all'ingresso nella zona indenne dalle malattie degli equini.</p>
----	------	------	---

▼ M9

Riquadro 4:

BH	Bahrein	BH-1	<p>Delimitazione della parte meridionale dell'isola principale di Bahrein</p> <p>Confine settentrionale: Dalla costa occidentale alla fine dell'autostrada Zallaq all'entrata dell'hotel Sofitel in direzione est lungo l'autostrada Zallaq fino all'incrocio con l'autostrada SHK Khalifa,</p> <p>continua lungo l'autostrada SHK Khalifa in direzione nord fino al confine di Al Rawdha, delimitato dalle mura del palazzo reale,</p> <p>continua lungo i confini della zona di Al Rawdha in direzione est fino alla rotatoria di Al Safra sull'autostrada SHK Salman e segue in direzione sud fino alla rotatoria all'entrata del villaggio di Awali,</p> <p>continua lungo l'autostrada Muaskar in direzione est fino alla rotatoria dell'autostrada Al Esteglal/autostrada Hawar e procede in direzione sud sull'autostrada Hawar fino al termine della costa orientale all'entrata del villaggio di Askar.</p> <p>Confine occidentale: linea costiera</p> <p>Confine orientale: linea costiera</p> <p>Confine meridionale: linea costiera</p>
----	---------	------	---

▼B*ALLEGATO II*

La decisione 93/195/CEE è modificata come segue:

- 1) L'elenco dei paesi terzi inclusi nel gruppo D dell'allegato I è sostituito dal seguente:

«Argentina (AR), Barbados (BB), Bermuda (BM), Bolivia (BO), Brasile ⁽¹⁾ (BR), Cile (CL), Costa Rica ⁽¹⁾ (CR), Cuba (CU), Giamaica (JM), Messico ⁽¹⁾ (MX), Perù ⁽¹⁾ (PE), Paraguay (PY), Uruguay (UY)».

- 2) L'elenco dei paesi terzi inclusi nel gruppo D nel titolo del certificato sanitario di cui all'allegato II è sostituito dal seguente:

«Argentina, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brasile ⁽¹⁾, Cile, Costa Rica ⁽¹⁾, Cuba, Giamaica, Messico ⁽¹⁾, Perù ⁽¹⁾, Paraguay, Uruguay».